



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Oggetto:

OPPOSIZIONE	
AGLI	ATTI
ESECUTIVI	-
DECRETO	
INGIUNTIVO	-
PROVVISORIA	
ESECUTORIETÀ	
PRECETTO	

Ad.6/02/2023 CC

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

FRANCESCO MARIA CIRILLO	Presidente
CRISTIANO VALLE	Consigliere-Rel.
GIUSEPPE CRICENTI	Consigliere
PAOLO PORRECA	Consigliere
PAOLO SPAZIANI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15557/2022 R.G. proposto da:

(omissis)

.R.L., in persona del legale rappresentante

in carica, elettivamente domiciliata in

(omissis)

presso lo studio dell'avvocato J

(omissis)

che la rappresenta e difende

- ricorrente -**contro**

(omissis)

(omissis)

elettivamente domiciliato in

(omissis)

presso lo studio dell'avvocato

(omissis)

che lo rappresenta e difende

- controricorrente -avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di VELLETRI n. 1056/2022
depositata il 23/05/2022.



Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 6/02/2023, dal Consigliere relatore, Cristiano Valle, osserva quanto segue.

FATTI DI CAUSA

(omissis) (omissis) propose opposizione agli atti esecutivi in relazione al precetto a lui notificato dalla (omissis) s.r.l. sulla base di un precedente decreto ingiuntivo.

L'opponente sostenne che il precetto era nullo, perché in esso non era stato indicato il provvedimento che aveva disposto l'esecutorietà del decreto né l'apposizione della formula esecutiva.

Il Tribunale di Velletri, con la sentenza n. 1056 del 23/05/2022, accolse l'opposizione e dichiarò la nullità del precetto, richiamando l'art. 654, comma 2, cod. proc. civ.

Avverso la sentenza del Tribunale propone ricorso la (omissis) S.r.l.

Resiste con controricorso (omissis) (omissis)

Per l'adunanza del 6/02/2023 il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni.

La sola ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

La (omissis) .r.l., con i due motivi di ricorso, fa rilevare – circostanza non contestata dal (omissis) nel controricorso – che il decreto ingiuntivo era stato emesso già provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'art. 642 cod. proc. civ., per cui il rinnovo della notifica con la formula esecutiva sarebbe un'inutile duplicazione.

Il ricorso è fondato, alla luce della più recente giurisprudenza di questa Corte (Cass n. 8870 del 18/03/2022 Rv. 664466 – 01), alla quale il Collegio presta adesione e intende assicurare continuità, secondo cui *«Il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c. costituisce titolo perfettamente valido per l'esecuzione forzata, essendo sufficiente che l'atto di precetto,*





successivamente notificato al debitore, contenga gli estremi della notificazione del decreto ingiuntivo stesso. Non è, invece, applicabile, in tal caso, la disposizione di cui all'art. 654, comma 2, c.p.c., secondo cui è necessario che nel precetto si faccia menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula esecutiva, trattandosi di norma dettata per l'ipotesi in cui il decreto ingiuntivo diventi esecutivo dopo la sua emanazione, per essere stata rigettata l'opposizione all'ingiunzione o per essersi estinto il relativo giudizio.»

La sentenza impugnata è, pertanto, cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto dell'opposizione agli atti esecutivi proposta da (omissis) (omissis)

Le spese di lite di questa fase del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Le spese di lite del giudizio di merito in unico grado, già liquidate nella sentenza cassata, vanno poste a carico del (omissis) come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione agli atti esecutivi proposta da (omissis) (omissis) condanna quest'ultimo al pagamento delle spese del giudizio di appello, che liquida in euro 2.500,00, e di quelle del presente giudizio di cassazione, che liquida in euro 3.200,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre IVA e CA per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 6 febbraio 2023.

Il Presidente

Francesco Maria Cirillo

